

Da Bruxelles lettera contro l'Italia per i respingimenti

Possibile la violazione del Codice delle Frontiere Schengen che farebbe partire una procedura di infrazione

Il documento

MARCO MONGIELLO

BRUXELLES
politica@unita.it

I respingimenti indiscriminati degli immigrati sono illegali e per questo la Commissione europea ha chiesto chiarimenti ad Italia e Malta sul gommone con 70 persone a bordo respedito in Libia. Se venisse accertata la violazione del Codice delle Frontiere Schengen esiste la possibilità di avviare una procedura Ue di infrazione con eventuali sanzioni.

Mentre il Governo italiano continua a ripetere di essere nella legalità, da Bruxelles arrivano parole che non lasciano adito a dubbi: la Commissione, ha detto il portavoce Dennis Abbott, «sottolinea che qualunque essere umano ha diritto di sottoporre una domanda che gli riconosca lo statuto di rifugiato o la protezione internazionale». Per questo l'esecutivo «invierà una richiesta di informazioni ai due paesi interessati, Italia e Malta» sull'ultimo caso del gommone rinviato in Libia.

Un caso che ha scatenato anche le ire dell'Alto Commissariato per i rifugiati. «Sono stati respinti donne e bambini somali che hanno chiesto di poter fare domanda d'asilo, implorando di non essere rimandati in Libia», ha raccontato la portavoce dell'agenzia Onu, Laura Boldrini, e «nonostante fossero ancora a bordo della motovedetta italiana e quindi in territorio italiano, non gli è stata data la possibilità di fare richiesta di asilo». Di fatto quindi, ha concluso, «gli è stato negato un diritto riconosciuto dalle convenzioni internazionali e questo è molto grave».

Secondo il ministro Maroni nel gommone «erano tutti egiziani» e il respingimento «è stato fatto in acque internazionali». Un'eventualità che però non mette al riparo l'Italia dalle violazioni dalle leggi europee, come emerge dalla lettera inviata il 15 luglio al presidente della commissione parlamentare Libertà civi-

li, Lopez Aguilar, in cui il commissario Ue alla Giustizia Jacques Barrot elenca le basi giuridiche in base alle quali i respingimenti indiscriminati sono illegali, anche se in acque internazionali.

Innanzitutto, spiega Barrot, bisogna considerare la legislazione comunitaria in materia di diritto d'asilo. L'articolo 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Ue recepisce il principio, stabilito dalla Convenzione di Ginevra (Onu), secondo cui gli Stati non possono rinviare i rifugiati in Paesi dove questi sono perseguitati e rischiano la vita. Un principio che è anche citato esplicitamente nel preambolo della direttiva sulle procedure d'asilo del 2005. Anche se quest'ultima, spiega il commissario, «non si applica nei casi in alto mare». I respingimenti indiscriminati in acque extraterritoriali, conti-

La condanna di Barrot È vietato dalla giurisprudenza dell'Unione

nua Barrot nella lettera, sono comunque vietati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e dal Codice delle Frontiere Schengen.

Ma, mentre per le far rispettare le altre normative la Commissione non ha responsabilità dirette, visto che le questioni di giustizia rimangono perlopiù una materia intergovernativa, il Codice delle Frontiere Schengen «è un regolamento Ue - ha spiegato Abbott all'Unità - e questo significa che per farlo rispettare la Commissione potrebbe lanciare una procedura di infrazione con eventuali sanzioni della Corte di giustizia Ue». Un'azione che comunque, ha precisato il portavoce, «la Commissione considera come misura estrema. Al momento si cerca di affrontare la situazione in modo cooperativo, senza arrivare a soluzioni drastiche». ♦

Le leggi violate

Articolo 33 Convenzione di Ginevra sui rifugiati

«Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

Art. 18 Carta dei Diritti fondamentali dell'Ue

«Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea».

Articolo 13 del Codice delle Frontiere Schengen

«Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 5. Ciò non pregiudica l'applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata». Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso».

Questo scrisse Barrot il 15 luglio scorso

Dalla lettera di Barrot del 15 luglio: «Gli obblighi comunitari devono essere applicati nel rispetto rigoroso dei diritti fondamentali che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario» (...). «Gli Stati Membri devono astenersi dal rinviare una persona (direttamente o indirettamente) là dove questa può correre un rischio reale di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti».

BUTTIGLIONE (UDC)

Rifugiati

«Berlusconi chiedi a Gheddafi che la Libia sottoscriva la Convenzione di Ginevra del 1951 dei diritti dei rifugiati internazionali».

Italia-razzismo

OSSERVATORIO

info@italiarazzismo.it



Roma, Tripoli e il patto di Ponzio Pilato

fatti sono noti, ma è utile riassumerli. Erano 75 e provenivano dal Corno d'Africa, ma il loro viaggio si è fermato in acque internazionali, dove sono stati bloccati da una motovedetta maltese che li ha accompagnati verso un pattugliatore della Finanza italiana: e da questa sono stati ricondotti in Libia. Una sorta di ipocrita staffetta tra chi se ne lava le mani e chi se ne lava altrettanto le mani. Ma ciò pone un quesito: che senso ha riconoscere il diritto dei migranti a chiedere asilo nel nostro Paese e al contempo prevedere come reato il loro ingresso nel nostro territorio per chiedere asilo? Quei migranti, con ogni probabilità, avevano diritto di ottenere lo status di rifugiati in Italia, ma di loro non sappiamo e non sapremo più nulla, si perderanno nell'anonimato delle statistiche relative ad un fenomeno che non vogliamo vedere. Ricondotti in Libia, è certo che non potranno fare domanda di asilo in Italia da lì (come pure la nostra legge prevede), dal momento che la loro destinazione è un campo dove, non diciamo i diritti, ma anche la stessa incolumità è a grave rischio. Se anche fossero riusciti ad arrivare in Italia, comunque, non l'avrebbero passata liscia: le nuove norme non consentono all'imputato di bloccare il procedimento di espulsione davanti al giudice di pace, richiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, perché quella domanda occorre presentarla dinanzi ad altro organismo prima dell'imputazione. Avevamo solidi motivi economici per chiudere il contenzioso con la Libia per il nostro passato coloniale, ma non ne abbiamo trovato nemmeno uno per aiutare uomini e donne provenienti da paesi dove il nostro passato coloniale è stato ugualmente disastroso. ♦

ITALIA-RAZZISMO è promossa da

Laura Balbo, Rita Bernardini, Andrea Boraschi, Valentina Brinis, Valentina Calderone, Silvio Di Francia, Francesco Gentilioni, Pap Khouma, Luigi Manconi, Ernesto M. Ruffini, Iman Sabbah, Romana Sansa, Saleh Zaghoul, Tobia Zevi.